



Monica Polizzano  
Notaio

Repertorio n. 2717

Raccolta n. 1951

Atto costitutivo di società a responsabilità limitata

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di dicembre,  
in Civitavecchia (RM) Via Ezio Maroncelli snc

**27 dicembre 2011**

Avanti me dott.ssa Monica Polizzano, Notaio in Roma, con studio in Piazzale delle Belle Arti n. 8, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**sono presenti**

- **UGOLINI Camilla** nata a Roma l'1 luglio 1982, residente in Ladispoli (RM), Via Napoli n. 30, codice fiscale: GLN CLL 82L41 H501I;
- **PIGNATELLI Erica** nata a Civitavecchia (RM) il 7 maggio 1981, residente in Civitavecchia (RM), Via Guicciardini n. 15, codice fiscale: PGN RCE 81E47 C773I;
- **SACCO Marco** nato a Civitavecchia (RM) il 21 aprile 1981, residente in Civitavecchia (RM), Via Campania n. 14, codice fiscale: SCC MRC 81D21 C773Z;
- **MIRANDA Pierluigi** nato a Civitavecchia (RM) il 13 febbraio 1973, residente in Civitavecchia (RM), Via Nazario Sauro n. 5, codice fiscale: MRN PLG 73B13 C773L.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue in vari articolati formanti fra loro unico contesto.

**Articolo 1** - Tra i comparenti signori UGOLINI Camilla, PIGNATELLI Erica, SACCO Marco e MIRANDA Pierluigi è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "**GINNASTICA CIVITAVECCHIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.**".

**Articolo 2** - La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale la gestione di impianti sportivi in Italia ed all'estero, l'esercizio di impianti sportivi in Italia ed all'estero, l'esercizio di attività sportive, la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività riguardante la disciplina della ginnastica.

La società può inoltre promuovere le discipline del calcio, del calcio a 5 (cinque), del calcio a 8 (otto), del nuoto, del fitness e di qualsiasi altra attività sportiva, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni ed enti di promozione sportiva.

La società può svolgere attività per conto del C.O.N.I. e di Federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, nonché di ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive e/o ricreative; la società accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e si obbliga ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva; costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte concernente l'organizzazione e la gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà:

*Registrato  
all'Ufficio delle Entrate  
di Roma 4  
il 29 dicembre 2011  
al n. 25878 Serie 1T  
Esatti Euro 324,00*

- effettuare la costruzione, l'ampliamento, l'allestimento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di beni immobiliari da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente od a mezzo terzi;
- organizzare corsi di formazione ed attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
- organizzare e gestire attività di riabilitazione motoria;
- sviluppare e promuovere attività atte al miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione, dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento per migliorare l'accesso nel mercato del lavoro;
- gestire un centro estetico;
- gestire foresterie per l'accoglienza degli sportivi, bar e ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzare spettacoli di ogni genere in Italia ed all'estero, esercitare l'attività di somministrazione e di ristorazione annessa ad ogni attività di spettacolo e sportiva;
- organizzare e gestire per conto proprio o di terzi attività promozionali, eventi sportivi, culturali, ludici e ricreativi in genere, convegni, raduni, incontri, congressi, spettacoli sia in Italia che all'estero, operando anche tramite Internet e nel settore della comunicazione e del marketing.

La società potrà, inoltre, compiere con chiunque (privati, banche, etc.) tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, non nei confronti del pubblico nè a scopo di collocamento, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, potrà concedere a terzi fidejussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, sempre non nei confronti del pubblico ed esclusa la raccolta del risparmio, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

**Articolo 3** - La società ha sede nel Comune di Civitavecchia (RM).

Ai fini dell'iscrizione presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Civitavecchia (RM), Piazzale Francesco Cinciari n. 2.

L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Articolo 4** - La durata della società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Articolo 5** - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile, sottoscritto e liberato, mediante conferimenti in denaro, dai soci come segue:

- UGOLINI Camilla, quota del valore nominale di Euro 2.000,00 (duemila

virgola zero zero);

- PIGNATELLI Erica, quota del valore nominale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

- SACCO Marco, quota del valore nominale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

- MIRANDA Pierluigi, quota del valore nominale di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero).

**Articolo 6** - I soci si danno reciprocamente atto che in data 27 dicembre 2011 è stato effettuato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Civitavecchia AG. 3, il deposito dei 25/100 (venticinque centesimi) pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

I restanti 75/100 (settantacinque centesimi) del capitale sociale danno atto i componenti essere stati già versati nelle casse sociali.

**Articolo 7** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

**Articolo 8** - La società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica fino a revoca o dimissioni ed ha la rappresentanza legale della società.

Viene nominato Amministratore Unico il componente signor MIRANDA Pierluigi, il quale accetta la carica conferitagli dichiarando che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di decadenza.

**Articolo 9** - La società non ha organo di controllo.

**Articolo 10** - Il signor MIRANDA Pierluigi è autorizzato a ritirare presso la Banca depositaria la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente all'importo del versamento dei 25/100 (venticinque centesimi) di cui al precedente art. 6 non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone quietanza liberatoria.

**Articolo 11** - L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dallo statuto sociale riportato in calce al presente atto.

Ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 9), cod.civ., le parti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società, ammonta ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) circa comprensivo della tassa di iscrizione annuale, onorario notarile, acquisto e vidimazione libri commerciali e fiscali e tassa di registro.

\*\*\*\*\*

## **STATUTO SOCIALE**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione sociale**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "GINNASTICA CIVITAVECCHIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.".

#### **Art. 2**

##### **Sede sociale**

La società ha sede nel Comune di Civitavecchia (RM) all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in Italia ed all'Estero, filiali, succursali, uffici amministrativi, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indi-

cato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **Art. 3**

#### **Oggetto**

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale la gestione di impianti sportivi in Italia ed all'estero, l'esercizio di impianti sportivi in Italia ed all'estero, l'esercizio di attività sportive, la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività riguardante la disciplina della ginnastica.

La società può inoltre promuovere le discipline del calcio, del calcio a 5 (cinque), del calcio a 8 (otto), del nuoto, del fitness e di qualsiasi altra attività sportiva, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni ed enti di promozione sportiva.

La società può svolgere attività per conto del C.O.N.I. e di Federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, nonché di ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive e/o ricreative; la società accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e si obbliga ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva; costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte concernente l'organizzazione e la gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà:

- effettuare la costruzione, l'ampliamento, l'allestimento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di beni immobiliari da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente od a mezzo terzi;
- organizzare corsi di formazione ed attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
- organizzare e gestire attività di riabilitazione motoria;
- sviluppare e promuovere attività atte al miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione, dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento per migliorare l'accesso nel mercato del lavoro;
- gestire un centro estetico;
- gestire foresterie per l'accoglienza degli sportivi, bar e ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzare spettacoli di ogni genere in Italia ed all'estero, esercitare l'attività di somministrazione e di ristorazione annessa ad ogni attività di spettacolo e sportiva;
- organizzare e gestire per conto proprio o di terzi attività promozionali, eventi sportivi, culturali, ludici e ricreativi in genere, convegni, raduni, incontri, congressi, spettacoli sia in Italia che all'estero, operando anche tramite Internet e nel settore della comunicazione e del marketing.

La società potrà, inoltre, compiere con chiunque (privati, banche, etc.) tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo so-

ciale; potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, non nei confronti del pubblico nè a scopo di collocamento, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, potrà concedere a terzi fidejussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonchè contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, sempre non nei confronti del pubblico ed esclusa la raccolta del risparmio, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - PARTECIPAZIONI**

#### **Art. 5**

##### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

##### **Variazioni del capitale sociale: aumento**

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve disponibili), conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

E' attribuita all'Assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio, possono in qualsiasi momento essere sostituite dal socio stesso con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

#### **Art. 7**

##### **Variazioni del capitale sociale: riduzione**

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze

previste per la modifica dello Statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Art. 8**

##### **Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci**

I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### **Art. 9**

##### **Partecipazioni**

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### **Art. 10**

##### **Trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra i soci, e tra questi ed i propri parenti in linea retta.

In caso di trasferimento a terzi, ai soci spetta il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute quali risultanti dal Registro delle Imprese.

In tal caso il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne avviso raccomandato agli altri soci indicando la descrizione della partecipazione da trasferire, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento; entro trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione ciascun socio potrà esercitare il proprio diritto di prelazione; decorso detto termine senza alcuna comunicazione, il socio potrà liberamente cedere la propria partecipazione a terzi.

#### **Art. 11**

##### **Trasferimento delle quote di partecipazione per atto mortis causa**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE**

#### **Art. 12**

##### **Diritto di voto**

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### **Art. 13**

## **Decisioni dei soci: competenze**

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente Statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

### **Art. 14**

#### **Forma delle decisioni**

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale come previsto al successivo articolo del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

In relazione alle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis del codice civile e comunque quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

### **Art. 15**

#### **Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto: quorum deliberativo**

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, la decisione è adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

### **Art. 16**

#### **Metodo assembleare: convocazione**

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, oppure, in caso di sua inattività o impossibilità, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci con lettera raccomandata spedita, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a mezzo e-mail o telefax almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza, in prima ed eventualmente in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 17**

##### **Presidenza dell'assemblea e verbale**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente ovvero, in caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età. In caso di loro assenza o impedimento l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti seduta stante.

Il presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 18**

##### **Intervento in assemblea e rappresentanza**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto che attribuisca il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

Coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto che attribuisca il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega non può essere rilasciata in bianco.

La delega dovrà essere conservata dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori od ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

#### **Art. 19**

##### **Audio/Video Assemblee**

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;



- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 20**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per l'approvazione delle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Per le assemblee in seconda convocazione sono previsti gli stessi quorum di cui sopra.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 21**

##### **Amministrazione**

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri;

- da due o più amministratori con poteri disgiunti, congiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Spetta ai soci di determinare la forma di amministrazione e la durata della carica.

Gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e di scissione, nonchè le decisioni di aumento di capitale delegato.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

E' fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

#### **Art. 22**

##### **Durata e cessazione dell'organo amministrativo**

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto

della loro nomina o anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati dai soci scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 23**

##### **Consiglio di Amministrazione: presidenza**

Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **Art. 24**

##### **Consiglio di Amministrazione: decisioni**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con il metodo collegiale.

#### **Art. 25**

##### **Metodo collegiale: convocazione**

Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della so-

cietà, a cura del Presidente o di un amministratore delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o se nominato l'organo di controllo un suo componente, ne faccia richiesta.

Il Consiglio sarà convocato con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

La convocazione del Consiglio potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a mezzo e-mail o telefax almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche tramite telegramma da spediti almeno due giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purchè siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato.

#### **Art. 26**

##### **Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 27**

##### **Metodo collegiale: deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Presidente ha un voto pari agli altri componenti.

#### **Art. 28**

##### **Metodo collegiale: verbale**

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

#### **Art. 29**

##### **Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo, comunque composto, ha le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza

eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi specificazione all'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

### **Art. 30**

#### **Delega di poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli amministratori delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

### **Art. 31**

#### **Rappresentanza della società**

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

I poteri di rappresentanza pertanto spettano:

° all'Amministratore Unico;

° al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati nei limiti della loro delega;

° agli Amministratori, nel caso di nomina di più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione in sede di nomina.

L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, vice Direttori, Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.

### **Art. 32**

#### **Compenso dell'organo amministrativo**

Agli amministratori, se non soci, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dell'organo di controllo, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

Agli amministratori che siano anche soci spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, se debitamente documentate.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 33**

#### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, comma 1, cod.civ., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà composizione, competenze e poteri previsti per tale organo dalla legge.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## **RECESSO**

### **Art. 34**

#### **Recesso**

Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi senza possibilità di esercizio del diritto di opzione.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione, nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per cui è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese.

## **Art. 35**

### **Rimborso della partecipazione del socio receduto**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere, in deroga al disposto dell'art. 2473, comma 3, cod.civ., esclusivamente il valore nominale della partecipazione per cui si esercita il recesso.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente al capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **BILANCIO - UTILI**

### **Art. 36**

#### **Esercizi sociali-bilanci**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

### **Art. 37**

#### **Utili**

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale; gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

## **TITOLI DI DEBITO**

### **Art. 38**

#### **Titoli di debito**

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

## **SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 39**

#### **Scioglimento**

Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale deve obbligatoriamente devolversi a fini sportivi.

#### **Art. 40**

##### **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società e decidono in via rituale secondo diritto.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

#### **Art. 41**

##### **Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento di detto domicilio.

#### **Art. 42**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata contenute nelle leggi vigenti.

\*\*\*\*\*

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti i quali lo hanno approvato.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti ventuno (H.18.21).

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato in dieci fogli di cui occupa trentasei pagine intere e quanto di questa.

F.to Camilla Ugolini

F.to Erica Pignatelli

F.to Marco Sacco

F.to Pierluigi Miranda

F.to Monica Polizzano Notaio

Sottoscritta dott.ssa Monica Polizzano, Notaio in Roma, i-

scritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di quindici facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato n. 9976 rilasciato dal Consiglio Nazio-

nale del Notariato Certification Authority avente validità

fino al 6 settembre 2014.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo.

Roma, 18 gennaio 2012

File firmato digitalmente dal Notaio Monica Polizzano